

Facoltà di Scienze della formazione - Unimc

Laurea in Scienze del Turismo

Corso di lezioni di

Economia del paesaggio

Gian Luigi Corinto

a.a. 2010/11



Brain storming: paesaggio

significa ambiente

fa bene alla vista e all'umore

svolge funzione protettiva, sociale e ricreativa

fa bene alle condizioni igieniche

è un elemento culturale (e didattico)

è un elemento estetico-architettonico





5



6

Argomenti trattati:

1. Definizione di paesaggio
2. Ambiente, territorio, paesaggio
3. Risorse naturali, beni ambientali, beni culturali
4. Risorse comuni, sviluppo sostenibile
5. Il dilemma del prigioniero e la gestione delle risorse comuni
6. Paesaggio come bene pubblico locale
7. Precedenti normativi di tutela
8. Convenzione Europea sul paesaggio
9. I metodi di valutazione di un ecosistema e del paesaggio
10. Prezzi di mercato, prezzo dei servizi, metodo del prezzo edonico, metodo del prezzo di viaggio
11. Rete rurale nazionale e tutela del paesaggio
12. Turismo rurale nelle zone protette e nei parchi
13. I paesaggi tradizionali in Italia
14. Il piano Paesistico ambientale regionale delle Marche

Testi di riferimento

Arturo Lanzani, *I paesaggi italiani*, Meltemi editore, 2003
 Emilio Sereni, *Storia del Paesaggio Agrario Italiano*, Laterza, 2006.

Durante le lezioni saranno forniti materiali didattici.

7

Tullio Pericoli, vista sulla collina



8

Tullio Pericoli, colline



9

Raffaello, sposalizio della Vergine



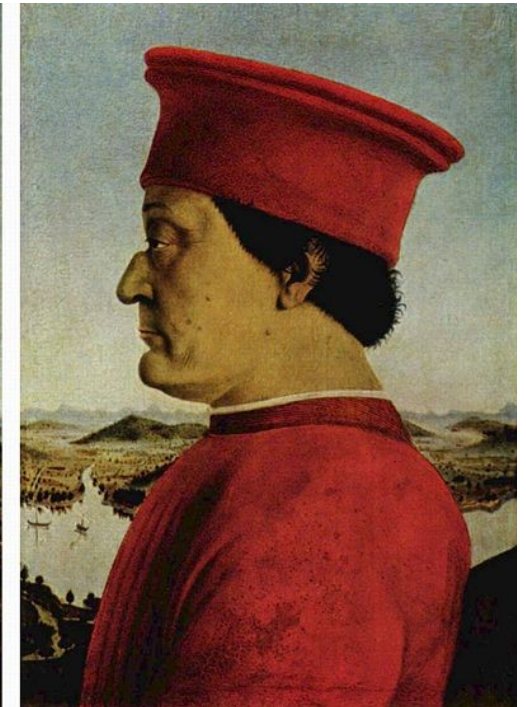
10

Anonimo, La città ideale
Galleria nazionale delle Marche,
Urbino

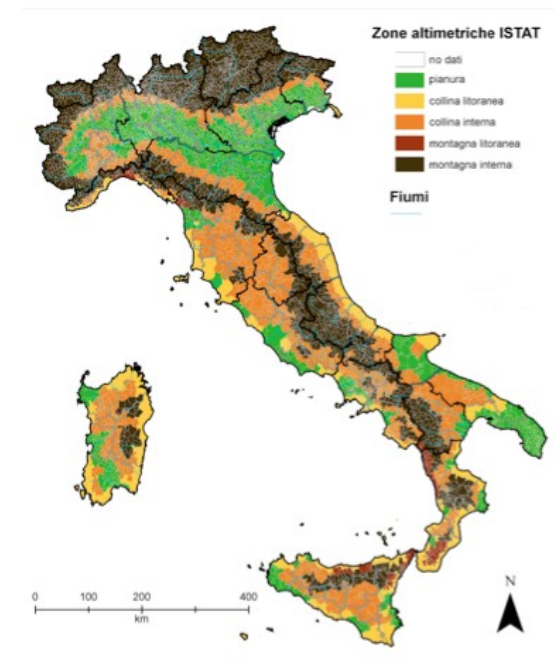


11

Piero della Francesca, Federico da Montefeltro e Battista Sforza



Italia, territorio



13

<http://www.istat.it/servizi/studenti/binariodie/CorsoExcel/Glossario.htm>

Zona altimetrica

Ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione comuni contigui costruite di norma sulla base di valori soglia altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura.

Zona altimetrica di collina

Il territorio caratterizzato dalla presenza di diffuse masse rilevate aventi altitudini, di regola, inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-meridionale ed insulare. Eventuali aree di limitata estensione aventi differenti caratteristiche, intercluse, si considerano comprese nella zona di collina.

Zona altimetrica di montagna

Il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono suscettibili di spostamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell'Alpinetum, del Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di coltura in massa della vite nell'Italia settentrionale e dell'olivo nella Italia centro-meridionale e insulare. Le aree intercluse fra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani ed analoghe configurazioni del suolo, s'intendono comprese nella zona di montagna.

Zona altimetrica di pianura

Il territorio basso e pianeggiante caratterizzato dall'assenza di masse rilevate. Si considerano nella zona di pianura anche le propaggini di territorio che nei punti più discosti dal mare si elevino ad altitudine, di regola, non superiore ai 300 metri, purché presentino nell'insieme e senza soluzione di continuità, inclinazione trascurabile rispetto al corpo della zona di pianura. Si escludono dalla pianura i fondovalle aperti ad essa oltre l'apice delle conoidi fluviali ancorché appiattite e si escludono, altresì, le strisce litoranee pianeggianti di modesta estensione. Eventuali rilievi montagnosi o collinari, interclusi nella superficie pianeggiante e di estensione trascurabile, si considerano compresi nella zona di pianura

15

14

Italia, territorio - Cnel Stats 2007

<http://www.cnel.it/cnelstats/sinotticoN.asp?naz=005&topic=004>

16

Italia, territorio - Cnel Stats 2007

Superficie territoriale (2005)	Ha	30.133.601
Superficie forestale (2004)	Ha	6.857.069
Aree naturali e protette (2003)	Ha	5.732.525
Superficie forestale totale (2004)	Ha	6.857.069
Indice di boscosità (2005)	%	22,76
Superficie forestale per abitante (2004)	ha/ab	0,12
Incendi forestali (2005)	n.	7.951
Superficie totale percorsa dal fuoco (2005)	Ha	47.505
Superficie media percorsa dal fuoco (2005)	Ha	6,0

17

Agricoltura

Aziende biologiche (2004)	n.	40.965
Superficie totale (2000)	Ha	19.607.094
Superficie agricola utilizzata (2000)	Ha	13.212.652
Prodotti fitosanitari distr. per uso agricolo (2004)	Kg.	154.386.915
Principi attivi contenuti nei pr. Fitos. (2004)	Q	842.917
Fertilizzanti distribuiti (2005)	Q	51.041.674

19

Superficie per zona altimetrica

Montagna	Ha	10.611.010
Collina	Ha	12.541.898
Pianura	Ha	6.980.693
Totale	Ha	30.133.601

18

Aree naturali e protette

Parchi nazionali	Ha	1.342.518
Riserve naturali statali	Ha	122.753
Parchi naturali regionali	Ha	1.175.111
Riserve naturali regionali	Ha	214.221
Altre aree naturali protette	Ha	57.249
Superficie a mare	Ha	2.820.673
Totale	Ha	5.732.525

20

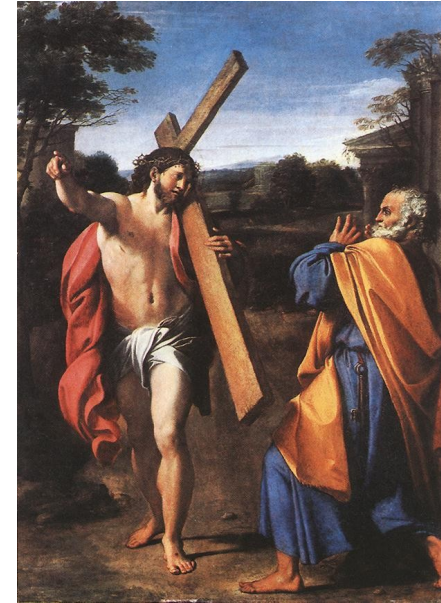
paesaggio ideale

Tipo di pittura paesaggistica inventato da Annibale Carracci nel primo decennio del XVII secolo, in cui gli elementi naturali sono disposti in una grande e un'armoniosa composizione che fa da sfondo a figure di piccole dimensioni, tratte da soggetti religiosi o mitologici.

L'invenzione ebbe un'influenza straordinaria, sviluppata in modo memorabile da Lorrain e Poussin.

21

Domine quo vadis? Annibale Carracci, 1602



22

Lamentazione per la morte di Cristo 1502 Luca Signorelli



23

Paesaggio - Landscape

Enciclopedia Britannica:

1 a: picture representing a view of natural inland scenery
b: the art of depicting such scenery

2 a: the landforms of a region in the aggregate
b: a portion of territory that can be viewed at one time from one place
c: a particular area of activity

Dictionary online:

all the visible features of an area of countryside or land, often considered in terms of their aesthetic appeal: *the giant cacti that dominate this landscape* | *a bleak urban landscape*.

24

Wikipedia english:

Landscape comprises the visible features of an area of land, including the physical elements of landforms, water bodies such as rivers, lakes and the sea, living elements of land cover including indigenous vegetation, human elements including land uses, buildings and structures, and transitory elements such as lighting and weather conditions.

Combining both their physical origins and the cultural overlay of human presence, often created over millennia, landscapes reflect the living synthesis of people and place vital to local and national identity. Landscapes, their character and quality, help define the self image of a region, its sense of place that differentiates it from other regions. It is the dynamic backdrop to people's lives.

25

Rete rurale italiana:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/712>

Una definizione

Il termine paesaggio deriva dal latino *pagensis*, aggettivazione di *pagus*, pietra di confine, villaggio, cioè parte di territorio naturale colonizzato e abitato dall'uomo, che lo localizza come proprio territorio. Il paesaggio non è l'ambiente naturale, ma è il luogo dove la storia umana si è sviluppata ed ha lasciato le sue tracce.

27

Wikipedia italiana:

Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche; ed è imprescindibile dall'osservatore e dal modo in cui viene percepito e vissuto. Il termine paesaggio deriva dalla commistione del francese *paysage* con l'italiano *paese*. Tradizionalmente, infatti, il suo significato si legava in particolar modo alla pittura e al realismo di certe vedute paesistiche.

Il paesaggio, oltre ad essere oggetto di studio in differenti ambiti di ricerca, è esposto a significati talmente ampi, variegati e molteplici, da rendere arduo qualsiasi tentativo di circoscrizione.

26

Latino

pango

pango, pangis, pepigi, pactum, pangere:

- 1 ficcare, conficcare, affondare
- 2 piantare
- 3 fissare i confini
- 4 (al perf. e nei tempi da esso derivati) concludere un patto, stabilire, pattuire, convenire, stipulare
- 5 (trasl.) fare, intraprendere
- 6 comporre, scrivere, cantare, celebrare
- 7 promettere in moglie.

Greco

Pegnymi : ficcare

28

paesaggio

In geografia, insieme coerente dei tratti fisionomici di una parte della superficie terrestre; include tanto gli aspetti naturali quanto quelli di origine antropica e incorpora gli esiti dei processi di modificazione e le tracce materiali delle relazioni passate e in atto fra i vari elementi componenti. L'analisi del p. consente di individuare sia le funzionalità attive in una data regione geografica, sia la successione temporale e la relativa interazione di quelle non più esperibili.

evoluzione del concetto di paesaggio

Negli ultimi decenni è maturata una crescente sensibilità nei confronti del p., in conseguenza della quale sono state realizzate numerose forme di tutela. Nella riflessione scientifica sul p., alle discipline che tradizionalmente hanno come oggetto di studio i fenomeni territoriali (quali la geografia, l'urbanistica e l'architettura), si sono aggiunti altri ambiti (discipline artistiche, storia, economia, sociologia ecc. e, più recentemente, diritto). La tradizionale distinzione tra p. naturale e p. umanizzato è stata superata in conseguenza dell'affermazione dei concetti relativi al processo di territorializzazione. Da questo punto di vista, il p. rappresenta la materializzazione, nello spazio geografico, degli effetti dell'interazione avvenuta nel tempo tra le componenti naturali, caratterizzate da propri meccanismi spontanei di evoluzione, e le società umane: processi insediativi, presenze culturali e artistiche, evoluzione dei modi di produzione ecc.

Convezione sul paesaggio

http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/export/BASAE/sito-BASAE/MenuPrincipale_BASAE/IL-Paesaggio/index.html

Firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con DLgs 8 ottobre 2004, è un documento adottato dal Comitato europeo dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente il 19 luglio 2000

Ha l'obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche l'adozione di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea nelle politiche di settore. **Definisce il paesaggio quale specifica parte del territorio, come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dalle azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.** Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

territorio

In origine, area coltivata dominata da una città, con un significato insieme giuridico, politico, economico e sociale. In senso moderno può essere: lo spazio ben delimitato su cui hanno giurisdizione un comune, uno Stato, un tribunale; lo spazio, privo di confini riconoscibili, in cui un gruppo sociale opera e svolge le sue attività; quello su cui una città espande la sua attrazione e da cui riceve derrate alimentari.

territorio naturale e territorio sociale

Il concetto di t. va distinto da quelli di ambiente, spazio e regione, in quanto implica una precisa delimitazione areale, derivante dalla pertinenza a un soggetto; questo, tramite il proprio agire, informa in maniera tipica e riconoscibile una porzione di spazio, rendendola t., soprattutto attraverso l'infrastrutturazione. Al termine t., perciò, va sempre apposta una specificazione che ne chiarisce la pertinenza (per es. il t. del comune di Roma, il t. di caccia di una tribù). Dal punto di vista delle scienze sociali il t. è una costruzione continua, mediante la quale la comunità dà senso e valore alla parte dello spazio terrestre che occupa e a quelle appartenenti ad altre comunità con le quali intrattiene rapporti.

territorio dello stato

In ambito giuridico il t. è quella parte della superficie terrestre entro la quale lo Stato può esercitare in modo esclusivo il suo potere sovrano. Il t. di uno Stato comprende, oltre alla terraferma delimitata dai confini, il sottosuolo, le acque interne, il mare territoriale, il fondo di esso e lo spazio atmosferico sovrastante sia alla terraferma sia alle acque territoriali. Sono assimilati al t. dello Stato le navi e gli aerei quando si trovino nel mare o cielo libero, non soggetto alla potestà territoriale di nessun altro Stato. Il diritto internazionale pone limiti al potere dello Stato territoriale: diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali per le navi battenti bandiera straniera; diritto di sorvolo per gli aerei; divieto di svolgere attività che causino danni al t. di uno Stato confinante.

territori soggetti a giurisdizione internazionale

Le zone che, pur avendo cessato di far parte di un determinato Stato, non sono state ancora annesse a un altro Stato né costituiscono l'elemento territoriale di un nuovo ente sovrano sono soggette a giurisdizione internazionale; l'amministrazione di esse avviene per mandato e sotto la garanzia di un'organizzazione internazionale (oggi l'ONU).

Articolo 1. Definizioni della presente Convenzione:

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

"Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;

Articolo 1. Definizioni

"**Obiettivo di qualità paesaggistica**" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;

"**Salvaguardia dei paesaggi**" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;

33

Articolo 2. Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. **Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.**

35

Articolo 1. Definizioni

"**Gestione dei paesaggi**" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

"**Pianificazione dei paesaggi**" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

34

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137
così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157
nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 Articolo 1

Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Costituzione (<http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html>)
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

36

Principi

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione (1).

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3,4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

37

Benedetto Croce

25 febbraio 1866 - 20 novembre 1952



39

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

38

SENATO DEL REGNO

(N. 204)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro dell'Istruzione Pubblica

(CROCE)

NELLA TORNATA DEL 25 SETTEMBRE 1920

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le **bellezze panoramiche**.

Costituzione (<http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html>)

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

40

Ambiente e sviluppo sostenibile

1992, Earth Summit

Quattro documenti

- * Rio Declaration on Environment and Development
- * Agenda 21
- * Convention on Biological Diversity
- * Forest Principles
- * Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Ambiente e sviluppo sostenibile - date fondamentali

1962 Rachel Carson Silent Spring (Primavera silenziosa) pesticidi

1968 Il Club di Roma (Aurelio Peccei e Alexander King) insieme a premi Nobel, leader politici e intellettuali, fra cui Elisabeth Mann Borgese. Il nome del gruppo nasce dal fatto che la prima riunione si svolse a Roma, presso la sede dell'Accademia dei Lincei alla Farnesina.

1972 Rapporto sui limiti dello sviluppo del Club di Roma

1990 Regolamento CEE Agenzia europea dell'ambiente AEA

1992 The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio Summit, Rio Conference, Earth Summit (Portoghese, Eco '92)